

Spett.le Autorità di Regolazione per  
Energia, Reti e Ambiente  
Direzione Infrastrutture Energia e  
Unbundling  
Corso di Porta Vittoria 27  
20122 Milano

Milano, 31 maggio 2018

**Oggetto: Osservazioni EVIVA al Documento per la consultazione 182/2018/R/gas “Metodologia dei prezzi di riferimento e criteri di allocazione dei costi relativi al servizio di trasporto del gas naturale per il quinto periodo di regolazione”**

La scrivente Società accoglie con favore la pubblicazione della consultazione in oggetto in merito alla regolazione tariffaria da applicare al trasporto di gas naturale nel SPRT, anche corredata dall'analisi di quanto previsto dal Regolamento UE 460/2017, alle cui disposizioni tale regolazione deve attenersi seppur con la flessibilità necessaria ad applicare il modello europeo alle specificità del sistema nazionale. Si auspica, a tal riguardo, che possano essere individuate, con congruo anticipo rispetto alla chiusura del procedimento consultivo, occasioni ulteriori di confronto diretto con i soggetti interessati (ARERA, SNAM ed UdB *in primis*) nelle quali poter analizzare con un maggiore livello di dettaglio gli impatti di ciascuna “opzione” o “ipotesi” presa in considerazione all'interno del DCO.

Entrando nel merito degli orientamenti contenuti nel Documento in analisi, si ritiene che l'eventuale scelta di ricomprendere il servizio di trasporto sulle reti regionali all'interno del perimetro di applicazione della metodologia dei prezzi di riferimento debba auspicabilmente riflettere, quanto più possibile, il principio di *cost-reflectivity* previsto dal Codice TAR. In tal senso, i costi relativi a tali reti dovrebbero a nostro avviso essere attribuiti alla sola quota di ricavo recuperata agli *exit*, come ipotizzato dallo stesso Regolatore al paragrafo 8.14.

In virtù dello stesso principio cardine, nonché dell'obiettivo di non voler distorcere le scelte di approvvigionamento, si esprime inoltre una preferenza per l'opzione 2 di cui al paragrafo 9.8 circa la ripartizione *capacity/commodity*. Si ritiene infatti che la componente a copertura dei costi variabili dovrebbe esser valorizzata in modo tale da ricomprendere almeno i costi operativi ed i costi per il gas relativi ad autoconsumi, perdite e GNC, in linea con quanto rilevato dal Regolatore al paragrafo 9.3, fatti salvi eventuali ulteriori costi di natura variabile che dovessero emergere nel corso del processo consultivo.

Da ultimo, pur non entrando nel merito delle singole ipotesi illustrate al paragrafo 11, si segnala come un'eventuale ripartizione *entry/exit* del 50/50 non sembri riflettere il livello di utilizzo registrato negli ultimi anni della capacità di trasporto associata a tali infrastrutture. Si ritiene pertanto maggiormente condivisibile la conferma dell'attuale ripartizione 40/60 anche al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti di medio-lungo periodo nell'ambito di un sistema il cui equilibrio è ad oggi precario.



[Redacted]

Restando a disposizione per qualsivoglia chiarimento, si porgono distinti saluti.

In fede

[Redacted]

*Responsabile Ufficio Regolazione*